

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CNF N. 2/2014 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- i) Introduzione di riti alternativi ( quali il patteggiamento ) con funzione premiale, ovviamente non per tutte le violazioni ( da escludere quelle che comportino sospensione e/o radiazione); l' incolpato che aderirà potrà fruire della non menzione (a mente dell' art 175 c.p.) nel fascicolo personale decorsi due/tre anni dalla conclusione del procedimento, fatta salva la conoscenza amministrativa da parte del COA. Tale modifica potrebbe alleggerire i carichi di lavoro;
- ii) Permettere al Presidente del CDD, all' inizio di ogni anno, di predeterminare le sezioni al pari di quello che avviene in Tribunale, così da poterne consentire una composizione equilibrata tale da garantire la presenza di consiglieri con maggior esperienza (soprattutto per la fase dibattimentale ). L' attuale sistema ( criterio alfabetico ) non consente tale possibilità/ potere.
- iii) Attribuire ad un solo consigliere, e non a tutta la sezione, la possibilità, una volta esaurita la fase istruttoria, di decidere su archiviazione/capo d' incolpazione. Ciò alleggerirebbe il procedimento e libererebbe " forza lavoro ".
- iv) Le sezioni dovrebbero essere composte da 3 consiglieri e non da 5 come attualmente è previsto. Verrebbe comunque garantito l' equilibrio e nuovamente liberata " forza lavoro "
- v) Sarebbe da rivedere la prescrizione, 6 anni ex art. 56 l.p.f. con possibilità di prolungamento di un quarto ex art. 56.3 l.p.f. a seguito di eventi interruttivi anch' essi da modificare ampliandone il numero( cfr. sempre art. 56.3 l.p.f.) . Forse sarebbe più corretto individuare termini prescrizionali differenti in relazione alla gravità dei fatti contestati, al pari del penale ( a cui il nuovo CDF peraltro si ispira ).
- vi) Possibilità, solo per la fase istruttoria, che il consigliere istruttore possa valutare anche iscritti del proprio Foro, l' attuale sistema, che vuole garantire terzietà assoluta, " sposta " , nei Fori grandi come il nostro, il maggior carico di lavoro sui consiglieri forestieri rispetto agli autoctoni.
- vii) Eliminazione del doppio termine per memorie nella fase iniziale: 20 gg. a seguito dell' avviso del COA , 30 gg. dopo la comunicazione dell' avvio dell' istruttoria da parte del consigliere istruttore. Spesso( per non dire quasi sempre ) sono doppioni che allungano in tempi. Si riterrebbe più pratico il mantenimento di uno solo dei due.
- viii) rigoroso rispetto delle norme del cpp richiamate come fonte regolatrice del procedimento disciplinare e, tra esse, quella che prevede la possibilità di essere avvertiti, se esponenti, di una richiesta di archiviazione.